



REGOLAMENTO DELLA SEZIONE REGIONALE

IN/ARCH SARDEGNA

Approvato nella prima Assemblea Regionale degli iscritti

Cagliari 2 dicembre 2005

SCOPI

Art.1

E' costituita in Sardegna la Sezione **IN/ARCH SARDEGNA** dell'Istituto Nazionale di Architettura, del cui Statuto e Regolamento Nazionale questo regolamento costituisce norma di attuazione.

La Sezione **IN/ARCH SARDEGNA** organizza e gestisce le proprie iniziative, secondo le finalità indicate all'art. 1 dello Statuto Nazionale e gli indirizzi generali del Centro Nazionale, coordinando le iniziative delle eventuali Delegazioni Provinciali.

Art.2

La sede della Sezione Regionale **IN/ARCH SARDEGNA** sarà indicata dal Consiglio Direttivo.

Art.3

Sono soci della Sezione Regionale tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 dello Statuto lettera a) e b), ne fanno richiesta scritta, precisando la categoria cui intendono iscriversi, e versano la prescritta quota.

La data di iscrizione di un socio corrisponde a quella della ratifica definitiva da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il socio che per due anni non abbia versato la quota di iscrizione decade automaticamente da iscritto. Il socio che per un anno non abbia versato la quota di iscrizione può mantenere la continuità di iscrizione versando la quota arretrata.

Si cessa dalla qualità di iscritto alla Sezione anche:

1. per trasferimento ad altra Sezione Regionale;
2. per dimissioni;

3. per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, su conforme parere del Collegio Nazionale dei Probiviri, in casi di violazione delle norme dello Statuto e del Regolamento e in altri casi di particolare gravità; della reiezione verrà data immediata comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale che opererà secondo quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento Nazionale.

ORGANI DELIBERATIVI ED ESECUTIVI

Art.4

Sono organi della Sezione:

- L'Assemblea Generale dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- I Revisori dei conti
- Comitato scientifico

I membri che rivestono cariche nella Sezione Regionale prestano la loro opera gratuitamente

ASSEMBLEA GENERALE

Art.5

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci della Sezione Regionale regolarmente iscritti. Essa deve riunirsi in via ordinaria, almeno una volta l'anno, e, in via straordinaria, ogni qualvolta questioni di particolare importanza lo richiedano. La convocazione è disposta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un terzo dei membri effettivi della sezione.

Art.6

L'Assemblea Generale ordinaria esamina l'attività svolta dalla Sezione Regionale nell'annata precedente e traccia il programma per l'annata successiva, approva le eventuali modifiche al regolamento, la relazione politica e programmatica (con riferimento all'art. 6 comma 2 dello Statuto Nazionale IN/ARCH), i bilanci consuntivi e preventivi; elegge ogni due anni il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti. L'anno finanziario della Sezione coincide con l'anno solare.

I Revisori dei Conti sono eletti ogni due anni, a maggioranza di voti, dall'Assemblea Generale in numero di 2 effettivi e di 2 supplenti, eletti come sopra, costituiti da quei soci che nelle elezioni hanno riportato il maggior numero dei voti dopo i Revisori eletti.

I bilanci debbono essere presentati all'assemblea entro il 15 marzo di ogni anno.

Art.7

L'avviso di convocazione dell'Assemblea con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora, è diramato dal Presidente con almeno 15 giorni di preavviso, con lettera semplice.

L'Assemblea è valida quando sia presente la maggioranza dei membri effettivi.

Nel caso che tale maggioranza non sia raggiunta all'ora stabilita, l'Assemblea si riunisce validamente dopo un'ora, qualunque sia il numero dei presenti.

I membri effettivi hanno diritto a voto su tutti gli argomenti posti in votazione.

Tutti i membri hanno diritto al voto su tutti gli oggetti posti in votazione, indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono in base all'art.3 dello Statuto nazionale IN/ARCH. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, non computando gli astenuti. Per le deliberazioni alle modifiche del regolamento è necessaria la presenza almeno del 50% dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di proposta di scioglimento della Sezione Regionale è necessaria la presenza almeno del 50% dei soci ed il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente, assistito da un Segretario, nominati dall'Assemblea stessa. Della riunione deve essere redatto verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Sono ammesse deleghe in numero di due nell'ambito delle rispettive categorie per ogni Socio presente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.8

Il Consiglio Direttivo è eletto dagli iscritti.

Dura in carica due anni.

Tutti gli elettori sono eleggibili e tutti gli eletti sono rieleggibili.

Il numero dei membri eletti per tre volte consecutive non può superare due terzi dei membri del Consiglio.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranza assoluta di voti segreti, validamente espressi dai presenti all'Assemblea a mezzo di schede predisposte contenenti i nominativi dei candidati in numero non superiore a quelli da eleggere. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

I candidati possono raggrupparsi in liste, il voto può quindi essere dato alla lista o ai singoli candidati.

Al termine delle operazioni di voto, comunque non oltre due ore dall'inizio delle operazioni di voto, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio assistito dal Segretario dell'Assemblea e da due scrutatori da lui scelti prima della votazione tra gli elettori presenti. Ultimato lo scrutinio, il Presidente dell'Assemblea ne dichiara il risultato e proclama gli eletti, dando comunicazione degli stessi al Comitato Nazionale entro dieci giorni.

In Consiglio Direttivo è costituito dai un numero di 11 membri, che rappresentino possibilmente le diverse realtà presenti nel territorio regionale

Un terzo dei membri eletti del Consiglio deve essere costituito da soci che non abbiano fatto parte del Consiglio, per più di tre volte consecutive, immediatamente precedente.

Fra i membri eletti dal Consiglio Direttivo ciascuna categoria di soci dovrà essere rappresentata con almeno un' esponente.

I posti di Consigliere, eletti direttamente dall'Assemblea, che si rendessero vacanti

per qualsiasi causa, sono coperti dai soci che nelle elezioni hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.
I posti di consigliere, eletti direttamente dall'assemblea che si rendessero vacanti per qualsiasi causa, sono coperti dai membri che nelle elezioni hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.

CARICHE ASSOCIATIVE

Art.9

Il Consiglio eletto, elegge nel suo seno il Presidente ed un vice Presidente, inoltre nomina al suo interno il Tesoriere ed un Segretario.

Il Presidente è eletto con almeno la metà più dei membri del Consiglio.

Art . 10

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno due volte l'anno. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le delibere sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti.

Spetta al Consiglio Direttivo realizzare quanto stabilito dalle Assemblee di cui all'art. 6, ispirandosi alle linee programmatiche generali dell'Istituto;

- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- convocare l'Assemblea generale;
- deliberare sull'ammissione dei Soci; proporre i soci onorari;
- coordinare la Costituzione e il funzionamento del Comitato Scientifico, dei Comitati di lavoro e dei centri di studi e documentazione; nominare i rappresentanti della Sezione tra i propri membri nel seno del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Istituto;
- nominare e revocare il personale dipendente;
- accettare i lasciti e le donazioni, autorizzare le liti attive e passive della Sezione, deliberare sulle spese di carattere ordinario ed adottare tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento della Sezione.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie, cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo

Il Tesoriere Territoriale, cura la gestione della cassa della Sezione regionale e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili.

Spetta al Presidente rappresentare legalmente la Sezione Regionale di fronte ai terzi ed in giudizio e dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo Regionale.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 11

Il Comitato scientifico è costituito da personalità o rappresentanti di enti anche esterni all'associazione su proposta del Consiglio Direttivo con l'approvazione dell'Assemblea. Il Comitato Scientifico ha la funzione di esprimere indicazioni utili ad arricchire e a favorire lo sviluppo dell'attività generale della sezione Inarch Sardegna; si riunisce una volta l'anno su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo.

ENTRATE DELLA SEZIONE REGIONALE

Art.12

Le entrate delle Sezioni sono costituite:

- a. dalle quote annuali versate dai soci, dedotta la percentuale destinata alla Sede Centrale;
- b. dai contributi, lasciti, donazioni, beni;
- c. dai redditi dei beni patrimoniali in consegna
- d. da qualsiasi altro provento in danaro od in natura, ivi compresi i redditi derivanti dall'attività svolta

Art. 13

L'entità delle quote di iscrizione sono decise, a norma dell'art. 18 dello statuto, dal Consiglio Direttivo Nazionale. La Sezione **IN/ARCH SARDEGNA** corrisponderà una quota percentuale pari al 20%, (a norma dell'art. 17 dello statuto e dell'art. 7.2 del Regolamento Nazionale) alla segreteria amministrativa del Centro Nazionale entro il 31 marzo di ogni anno (con riferimento al numero delle quote di iscrizione dell'anno precedente). Per i soci sostenitori, a qualsiasi categoria appartengano, la percentuale da corrispondere al Centro Nazionale si calcola sulla quota ordinaria.

Pertanto alla Sezione **IN/ARCH SARDEGNA** spetterà l'80% delle quote di iscrizione dei Soci.

Art. 14

Gli esercizi della Sezione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso da sottoporre per l'approvazione.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede della Sezione nei quindici giorni che precedono la riunione del Consiglio Direttivo convocato per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente.

LIBRI DELLA SEZIONE REGIONALE

Art. 15

La Sezione Regionale tiene i libri verbali delle delibere delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea Territoriale, del Consiglio Direttivo, dei revisori dei conti, nonché il registro degli associati. I libri dell'Associazione Territoriale sono visibili a qualsiasi iscritto che ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono prodotte a spese del richiedente.

SCIoglimento DELLA SEZIONE REGIONALE

Art. 16

In caso di scioglimento della Sezione regionale, i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti sono attribuiti all'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, che li devolgerà in favore di enti ed istituzioni pubbliche, operanti in ambito regionale, con finalità legate alla promozione e alla valorizzazione dell'architettura.